

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Nella proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno:

Abbiamo Determinato e determiniamo quanto segue: —

Articolo unico

Il Barone Giuseppe Sappa Deputato al Parlamento, è nominato Commissario del Governo, per sostenere simultaneamente alla facoltà dei Deputati la discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo degli Ufficiali civili.

Il suddetto Nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

— Torino addì 23 Aprile 1861. —

Vittorio Emanuele

Garino

800 copie

110. 90.

... *Progetto di legge*  
*presentato dal Min. dell'Interno*  
*nella tornata del 17 Mayo 1891.*

---

*Pensioni di riposo degli impiegati*  
*civili.*

Signori

Coerentemente alla riserva

espressa dal Ministro delle finanze  
nella lettera del 25. Novembre 1797.  
abbiamo l'onore di presentarvi un  
progetto di legge concernente le pensioni  
degli impiegati civili e la ritenuta di  
una porzione del loro stipendio come  
fondo preparatorio delle medesime.

Que fini ha questa legge.

Il primo è di stabilire norme certe  
(e uniformi secondo le quali il governo  
abbia a compiere quel debito di  
giustizia, che la nazione contrae verso  
i benemeriti cittadini i quali hanno  
decreato la loro opera, e il loro  
ingegno a servizio della pubblica  
Amministrazione, e ad estendere  
fino ad un certo punto il beneficio di  
un trattamento normale anche  
alla superstite loro famiglia.

Il secondo è di procurare che il  
soddisfacimento di questo debito della  
nazione riesca il meno possibile

gravoso all'Erario pubblico, provve-  
occhè gli stesi impiegati concorrano  
a procurarne i mezzi, ed a lasciar  
a tal fine quanto è coperto presu-  
stato una porzione del loro stipen-

Accumato lo scopo, che spirito  
questo progetto di legge, gioverà  
soffermarsi intorno ai particolari  
che ora più degui di considerazione.

Primo tra questi sono le concessi  
che la legge stabilisce per chi l'in-  
giato possa acquistare il diritto alla  
pensione, non che la misura con  
verrà operata la ritenuta sul di  
stipendio.

L'impiegato acquista il diritto  
alla quibitazione e conseguente  
alla pensione di riposo:

- 1° per Curata di Servizio.
- 2° per età.
- 3° per infermità.

Nel fissare la Curata del ser-  
il Ministero ha creduto di dover  
scostare da quanto è stabilito nella  
legge sulle quibitazioni dei militi  
la quale richiede un periodo d'an-  
nuove per conseguimento della  
quibitazione, al che fu indotto di  
diversa natura del servizio che s

presta dai militari. Degli impiegati civili.

Il Ministero si è fatto carico del voto più volte esternato e al Parlamento che il collocamento in aspettativa degli impiegati fosse regolato da apposita disposizione legislativa; voto che il Senato introduceva in atto allora quando adottava la legge che già vi è stata proposta sullo stato degli Ufficiali dell'Esercito.

Prese quindi a considerare se meglio convenisse seguire l'istesso sistema riguardo agli impiegati civili e rimandare i provvedimenti che avessero tratto al loro collocamento in aspettativa alla legge che per uniformità di regolamento dovrà emanare sullo stato dei militari o farne sin d'ora oggetto della presente legge.

Ottenendovi il Ministero alla sostanza purchè alla forma dei provvedimenti di cui si tratta, e considerando che lo stato è unattale, che più propriamente chiamar si potrebbe riposo temporario, ha minore affinità col servizio attivo che col riposo definitivo, ha quindi

più ragionevole che la legge la quale  
provvede sulla sorte dell'impiegato  
che cessa definitivamente dal servizio  
provvede pure anche sulla sorte dell'  
impiegato che cessa per un tempo  
di servire.

Avrete pertanto a signori regolato  
il collocamento di aspettativa dagli  
articoli 7. 8. e 9.

Gli articoli che seguono sino al 17.  
inclusivamente, prescrivono le norme  
entro alle quali sarà valutato il  
servizio utile al conseguimento  
della pensione.

Le Disposizioni contenute in  
questi articoli si riscontrano per la  
maggior parte o letteralmente o  
per analogia nella legge del 27.  
Giugno 1850. sulle anzianità  
militari; nulla quindi Voi vi  
diremo che noto già non vi fosse.

Spiegheremo piuttosto per qualche  
considerazione sinteticamente all'art. 10.  
che sarà computato per il conseguimento  
della pensione il servizio  
prestato dal Volontario e dal  
Sopranumerario, e stimiamo tanto  
più opportuno di dare una spiega-  
zione in proposito, in quanto che

Discordano fra di loro su questo punto  
non solo le leggi vigenti nelle Estere-  
Nazioni, ma quelle opinioni che regolano  
attualmente presso di noi le pensioni  
di riposo e agli impiegati civili.

Abbiamo infatti il R. Decreto del  
21 febbrajo 1835, che abbraccia la  
universalità e agli impiegati, e volentari  
e servizi volontarij; Abbiamo invece  
le leggi speciali agli impiegati  
rispettanti al Dicastero di finanze  
le quali non tengono conto alcuno  
del volontariato nella liquidazione.  
Quelle pensioni di riposo.

Questa diversità di trattamento  
non era in modo alcuno giustificata,  
il Ministero ha perciò creduto che  
c'avesse senz'altro cessare.

Si stava quindi ad esaminare  
se il servizio prestato in qualità di  
volontario debba o no essere compu-  
tato nel servizio utile al conseguimento  
della pensione.

Fatto riflesso che la pensione di  
riposo è una ricompensa che il  
Governo decreta all'impiegato  
proporzionata alla durata dei suoi  
servizj; pare che si debba conchiudere  
che se sono remunerati con una

pendenze e servizi già stati retribuiti o in  
una dipendenza, se debbono essere  
parimenti e con più di ragione  
i servizi prestati gratuitamente  
e appoggiato a queste considerazioni  
il Ministero propone che il servizio  
prestato dal volontario come dal  
sopranumerario per cui militano  
le stesse ragioni, si calcolato nel  
computo del servizio utile al  
conferimento della pensione.

Gli articoli successivi di questo capo  
seguiranno le basi sulle quali sarà  
regolata la liquidazione della pensione  
di riposo, e dell'asseguramento d'invalidità.

La molteplicità, e la diversità delle  
categorie negli impieghi civili non  
hanno permesso di seguire il sistema  
adottato nella legge sulle giubilazioni  
militari, la quale regola la pensione  
a norma del grado; si è però mante-  
nuto l'istesso principio implicitamente  
in quella legge, tanto, che cioè la  
pensione essa debbe proporzionata  
al merito delle dipendenze, ed alla  
durata del servizio, basti queste che si  
propono inistitutamente applicare  
a tutti gli impiegati civili a qualunque  
rango appartengano nel pubblico regolamento.



Il capo tecnico fissa conseguentemente le condizioni che danno alla sicca, ed alla parte dell'impiegato il diritto alla pensione e ne determino perimenti le quote.

La legge sulle giubilazioni militari uccina nell'art. 38. alla emanazione di un Decreto reale che fisterà le norme secondo le quali la pensione dovrà aver civile tra la sicca ed i figli in caso di non concordanza.

Provocata nelle sue conseguenze l'importanza della disposizione di cui si tratta, pare che dovesse piuttosto far parte di un provvedimento legislativo, e se ne fece oggetto nell'art. 32.

Il Titolo 2° Habitatisce la tangente che annualmente verrà ritenuta sullo stipendio agli impiegati civili, per formare una parte del fondo necessario per far fronte al pagamento delle pensioni reversibili alle loro famiglie.

Alla stessa ritenenza non sarà pure soggetto lo stipendio degli ufficiali, ed impiegati militari a sicca col disposto dall'art. 6° della legge del 24. giugno 1850.

In forza dell'articolo 23. la pensione dei Ministri Segretarij di Stato non dovrà essere liquidata se non in

ragione della *disposizione* di cui si è parlato  
anteriamente alla nomina al

Ministero, è conforme a giustizia che  
anche la ritenuta sia limitata in  
quella sola parte di *disposizione*.

Similmente l'impiegato che avrà  
compiute 40. anni di servizio non  
potrà conseguire una pensione  
maggiore per gli anni successivi in  
fona del limite che è stato fissato  
all'art. 38, meno equo sarebbe il  
sottoporre ancora dopo quell'epoca  
il suo *disposizione* alla ritenuta.  
Però il Ministero ha cercato di  
proporre che sopra tale ritenuta,  
quando l'impiegato avrà compiute  
40. anni di servizio.

Il titolo terzo ed ultimo contiene  
disposizioni generali e transitorie.

*Primo* <sup>Primo</sup> *superfluo* è ritenuto  
intorno alle *medicazioni* e *pezze* che  
mirano semplicemente all'attuazione  
della legge.

È tale sono le disposizioni principali di  
questa legge le quali assicurano sempre  
la sorte dei pubblici funzionari, mirano  
al tutto ad accrescere il loro zelo nelle  
compimenti dei loro *ovvi* a vantag-  
gio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,  
Duca di Savoia, di Genova,  
Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge concernente le pensioni degli Impiegati civili, delle vedove e della prole dei medesimi, sia presentato alle Camere legislative dal Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni che incarichiamo di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Dat Torino addì 17 Marzo 1851.

Vittorio Emanuele

Garofalo

# Progetto di Legge

## Titolo primo.

Pensioni degli impiegati civili,  
delle vedove e della prole dei  
medesimi.

---

### Capo 1.<sup>o</sup>

Pensione degli impiegati.

#### Art. 1.<sup>o</sup>

L'impiegato civile che ha compiuto 10 anni di servizio o 1/10 di età ha diritto alla giubilazione.

#### Art. 2.<sup>o</sup>

Lo stesso diritto compete all'impiegato che dopo 10 anni di servizio è divenuto per infermità inabile a continuare od a riassumerlo.

#### Art. 3.<sup>o</sup>

L'impiegato che in conseguenza dell'esercizio delle proprie funzioni ha riportate ferite o per altre cause fu reso inabile a servirvi ulteriormente, ha diritto alla giubilazione, qualunque sia la durata di suoi servizi.

#### Art. 4.<sup>o</sup>

L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo non maggiore di 10 anni ed è divenuto inabile a continuare, od a riassumere il servizio per infermità indipendente dalle cause di cui all'art. precedente, ha diritto ad un'assegnamento d'indennità.

#### Art. 5.<sup>o</sup>

Sono considerati come impiegati civili per l'effetto della presente legge tutti coloro che godono di uno stipendio a carico dello Stato, e non trovansi contemplati nella legge n. 11 del 27 giugno 1830.

Art. 6.

Il Governo potrà d'ufficio collocare a riposo un impiegato che si abbia diritto a trattenimento degli articoli precedenti, e non ne faccia domanda.

Potrà anche promuovere d'ufficio il collocamento a riposo rispetto ad un impiegato che non si abbia diritto.

In quest'ultimo caso l'impiegato dovrà pure essere provvisto di pensione, se avrà compiuto 15 anni di servizio, o d'indennità se costerà un servizio di minore durata.

L'istituto salvo il disposto della legge relativa alla inamovibilità dei Magistrati.

Art. 7.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti ragioni:

1. Soppressione d'impiego, o riduzione del personale nell'amministrazione cui appartiene, ed esigenze di servizio.
2. Infermità temporaria tuttora perseverante dopo sei mesi di interruzione di servizio.
3. Domanda inoltrata per circostanze particolari necessitate una interruzione di servizio per egual tempo.

Le cause accennate ai numeri 2. e 3. dovranno sempre essere giustificate.

Art. 8.

All'impiegato collocato in aspettativa di cui all'Art. 1. potranno essere affidati lavori straordinari. Ovvero egli si rifiuta ad eseguirli non gli sarà più altro valutato nel computo della pensione il tempo trascorso in aspettativa.

Art. 9.

L'impiegato collocato in aspettativa potrà essere richiamato al servizio alla vacanza d'un impiego per cui risulta idoneo.

Coloro che si trovano nel caso indicato all'Art. 1. dell'Art. 7. saranno preferiti per gli impieghi vacanti nelle carriere da essi percorse.

7  
7  
1

La detta preferenza avrà luogo nei casi contemplati al N° 2. dell'art. 4° quando l'impiegato contratta dall'impiegato civile o a finirla od altro evento in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni.

L'impiegato posto in aspettativa per le cause previste ai N° 2. e 3., se dopo un anno non si trovava in grado di ricoprire il servizio, uscirà definitivamente dal servizio, salvo i diritti che gli spettano competitivi a termini della presente legge.

Art. 10.

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sarà stato col governo nominato al suo primo impiego, ed annesse con titolo regolare nella qualità di soprannumerario, o di volontario.

Non si computa il servizio prestato prima del 20° anno di età.

Art. 11.

Il tempo del servizio prestato in uno degli impieghi indicati nella tabella unita alla presente legge, sarà aumentato di un quinto.

Art. 12.

Il servizio prestato nella qualità di professore o di maestro nelle scuole secondarie a carico delle Amministrazioni provinciali, o comunali, sarà valutato per una metà in aggiunta a quello prestato come professore o maestro nelle scuole a carico dello Stato.

Art. 13.

Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato per il conseguimento della pensione civile a norma del disposto della legge 24 giugno 1850.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 26. della legge speciale relativo al modo di valutare gli anni di campagna per militari annesse alla giubilazione, saranno anche applicate agli impiegati civili

che avranno prestato servizio sopra l'armata o  
di terra o di mare.

Art. 15.

Il tempo prestato in aspettativa è valutato per  
intero nei casi contemplati al N. 1. dell'  
Art. 4. e al secondo articolo dell'art. 9; e per  
la metà negli altri casi.

Art. 16.

Il tempo ecceduto gli anni interi di servizio  
è computato per anno intero quando oltrepassa  
sei mesi, altrimenti non è valutato.

Art. 17.

Non è computato il tempo scorso dal giorno  
in cui l'impiegato è giubilato, o altrimenti uscirà  
dal servizio, sino al giorno della sua riammissione.

In questo caso però il nuovo servizio prestato  
dall'impiegato che era stato giubilato sarà unito  
all'antecedente per la maggior pensione di riposo  
che gli potrà competere.

Art. 18.

La pensione cui ha diritto l'impiegato  
arrivato alla giubilazione è regolata sull'ultima  
della stipendio ad esso retribuito durante l'ultimo  
triennio di servizio.

Gli agguati ed altri proventi che tengono luogo  
in tutto o in parte di stipendio, saranno  
trattati in conto fino alla concorrenza che verrà  
a tal fine determinata dagli speciali regolamen-  
ti di ciascuna amministrazione.

Sarà pure determinata da regolamenti  
speciali la porzione di stipendio da tenersi in  
conto a favore di quegli impiegati le cui  
retribuzioni o in parte destinata a sopprimere alle  
spese d'ufficio, ed a stipendiarvi subalterni.

Saranno considerati come stipendio le  
proprie spezzate ai professori delle Università  
dello Stato.

Art. 19.

Allorquando è permesso per legge l'accumulo  
di più stipendij, la pensione sarà regolata sull'  
ammontare complessivo di medesimi.

Art. 20.

Nella liquidazione delle pensioni di membri del corpo Diplomatico, la medesima non potrà mai essere desunta da uno stipendio che esceda le seguenti somme:

- Per gli Ambasciatori L. 15,000
- Per gli Inviati Straordinari. 12,000.
- Per i Ministri residenti " 9,000
- Per gli incaricati d'affari " 6,000

Art. 21.

Quando la medesima non supera le lire 2<sup>me</sup>, la pensione s'è di un quarantefimo di esse per ciascun anno di servizio.

Se la medesima supera tal somma, la pensione s'è di un quarantesimo sopra le prime lire 2<sup>me</sup>, e di un sefantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 22.

Nel caso di cui all'Art. 3<sup>o</sup> la pensione non può essere minore del terzo dell'ultimo stipendio se l'impiegato non ha servito più di 10 anni e della metà se il servizio supera il Decennio.

Art. 23.

I Ministri Segretari di Stato non avranno diritto a pensione se non in ragione della stipendio di cui godessero anteriormente alla nomina al Ministero, computato però nel solo degli anni di servizio anche quelli decorsi dopo la nomina stessa.

Art. 24.

L'indennità di cui agli art. 6. e 7. consiste in una somma fissa per una sola volta.

Essa corrisponderà a tanti Decimi del ultimo stipendio quante sono gli anni di servizio sulle prime lire 2<sup>me</sup>, e a tanti 20.<sup>mi</sup> sull'ecedente.

Art. 25.

Nel caso previsto dall'articolo 1<sup>o</sup> dell'art. 7. e dal 2<sup>o</sup> alium dell'Art. 9. l'impiegato collocato in aspettativa conserverà i due terzi dello stipendio sulle prime lire 2<sup>me</sup>, e la metà sull'ecedente.



Al caso accennato al numero 22. si conserverà la metà sulle primarie (art. 22), ed il terzo sull' eredità.

Similmente in quelle contemplate al numero 23 non avrà diritto ad alcun assegnamento.

## Capo II.

### Pensione delle vedove e della prole degli impiegati.

Art. 26.  
La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo, ha diritto ad una parte della pensione di cui godrà o che sarebbe spettata al marito, finché all'epoca in cui questo tipo del servizio, o prima transorsi due anni dal giorno del matrimonio, o se avesse prole di matrimonio più recente ancorché postuma.

Art. 27.  
Lo stesso diritto compete alle prole orfana dell'impiegato, purché i figli siano minorenni, e le figlie siano incolte nubili.

Art. 28.  
Quando sopravvivere soltanto la vedova la quota di pensione che le spetta è uguale al terzo di quella di cui godrà, o a cui aveva diritto il marito.

Se oltre alla vedova vi sarà prole dell'impiegato posta nelle condizioni di cui all'art. precedente, la quota sarà della metà.

Art. 29.  
Alle prole orfana posta nelle condizioni di cui all'art. 27, spetta il terzo, o la metà, secondo che caso sopravvivere uno o più individui.

Art. 30.  
La quota di pensione non potrà mai essere inferiore al minimum determinato dall'art. 28.

Art. 31.

Si imputa nella pensione della vedova o della prole orfana la ricchezza di cui fossero forniti, quando s'è la metà della pensione medesima.

Art. 32.

La vedova che sposa ad altro uomo perde il diritto alla pensione.

Lo perde egualmente la prole quando è giunta a maggior età, e le figlie ancorché minorenni hanno contratto matrimonio.

Art. 33.

Nel caso in cui la vedova o la prole per giusti motivi non conviveranno insieme, la pensione sarà divisa per capi fra di loro.

Art. 34.

La pensione assegnata dai precedenti articoli alla famiglia dell'impiegato non verrà diminuita salvo che rimanga superstite un solo individuo che vi abbia diritto.

In questo caso la pensione sarà ridotta della metà al terzo.

## Titolo II.

### Riduzioni sugli stipendi degli impiegati.

Art. 35.

Lo stipendio degli impiegati civili e degli ufficiali ed impiegati militari contemplati nella legge del 27 giugno 1850, andrà sottoposto ad una ritenenza del 2/4 per cento.

Rispetto ad Ministri la ritenenza sarà regolata sullo stipendio di cui godevano anteriormente alla loro nomina al Ministero.

Essa la ritenenza sullo stipendio quando l'impiegato ha compiuto 50 anni di servizio.

Art. 36.

L'impiegato che non ha diritto alla giubilazione non potrà pretendere alcuna indennità per la ritenenza operata sul suo

stipendio, salvo il Disposto dagli articoli 4. e 6.

## Titolo III.

### Disposizioni generali e transitorie.

Art. 37.

Storamenti a riposo ed in aspettativa degli impiegati nominati dal R. Sovrano per Decreto Reale, su relazione del Ministro da cui l'impiegato dipende.

Lo stesso Ministro provvederà riguardo agli altri impiegati di sua dipendenza.

Le pensioni e le indennità sono in ogni caso assegnate per Decreto Reale sopra relazione del Ministro di Finanze.

Art. 38.

Non potranno mai le pensioni essere inferiori alle lire 200. ne ebbene l'Age della metà dello stipendio e la somma di lire 500.

Art. 39.

La pensione comincia a decorre dal giorno in cui cessa lo stipendio dell'impiegato ed è pagata a trimestri maturati.

Art. 40.

Il cumulo di più pensioni e d'una pensione con uno stipendio è vietato, salvo i casi espressamente determinati per legge.

Sono esclusi dal Divieto le pensioni militari contemplate nell'art. 41 del Decreto Reale entro i limiti stabiliti dallo stesso Decreto, e quelle che sono annesse alle medaglie coniate al valor militare, nonché alla qualità di membri dell'Accademia delle Scienze.

Art. 41.

Tutti non sia provveduto per legge alla  
riformazione della camera dei conti.  
La liquidazione delle pensioni e degli indennità  
sarà fatta sotto la direzione del Ministero  
di Finanze da una commissione permanente  
creata con Decreto Reale.

La liquidazione verrà comunicata al controllo  
generale ed alle parti interessate.

Reclamandosi dal controllo qualche irregu-  
larità che non venga riconosciuta dalla  
commissione, ovvero facendosi dalla parte  
oppositiva alla liquidazione, sarà statuito dal  
Consiglio di Ministri, previo il parere del  
Consiglio di Stato.

Le opposizioni alla liquidazione non saranno  
ammesse dopo scadute tre mesi dal giorno della  
comunicazione prescritta da questo articolo.

Art. 42.

Le pensioni di riposo dovranno essere  
iscritte all'ispezione generale dell'erario.

Una classe divisa per diastere delle pensioni  
e degli stipendi di aspettativa conceduti in  
ciascun anno dovrà essere formata dalla stessa  
Ispezione colla nota delle nozioni da riassumere  
Direzione amministrativa, e sarà annesso al  
bilancio delle spese generali dello Stato, nel  
quale tutte le pensioni verranno stanziate.

Art. 43.

Chiunque pretesca avere diritto alle pensioni  
di riposo, se lascia trascorrere più di un anno  
dal giorno in cui comincia a decorrere, senza  
farne domanda o senza presentare i titoli  
giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso  
a godere che del primo giorno del biennio  
successivo a quello della fatta domanda,  
o della presentazione di titoli.

Art. 44.

I trimestri delle pensioni non reclamati  
dopo due anni, sono prescritti.

Art. 115.

La destituzione dall'impiego, e la condanna ad una pena criminale, tolgono ogni diritto al conseguimento della pensione.

L'esercizio di tale diritto è sospeso per la condanna a pena correzionale esecutiva, sia mesi di carcere durante il tempo di questa, e per la residenza di oltre un anno fuori del regno sovra l'autorizzazione del Re.

Art. 116.

La pensione già conseguita si perde per la condanna a pena criminale, o per naturalizzazione all'estero.

Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sarà ristabilita a far tempo dalla data del Decreto di riabilitazione.

Il godimento della pensione è sospeso per le cause contemplate, e durante il tempo determinato dall'articolo dell'art. precedente.

Nel caso di condanna a pena criminale la moglie o la prole del condannato conseguono la quota di pensione cui attono del capo II. della presente legge avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

Questo spguamento opera nel caso di riabilitazione del condannato.

Art. 117.

Le pensioni di riposo sono vitalizie.

Esse sono considerate come debite dello Stato.

Nelle pensioni, negli arretrati di esse possono edersi o sequestrarsi, esattuate il caso di debito verso lo Stato, e quelle previste dagli art. 116. e 118. del codice civile.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto e negli altri l'intero dell'ammontare della pensione.

3

Art. 28.

Con regolamento approvato per Decreto Reale  
previo parere del Consiglio di Stato si stabiliranno:

- 1.° Il modo di regolare le ritenute e di  
inscrivere nei bilanci dello Stato;
- 2.° Se regolando convenientemente l'indiviso da  
varie alle domande di pensioni e di  
indennità o per collocamento in aspettativa;
- 3.° I titoli e documenti che dovranno essere  
presentati per giustificare il diritto  
alle pensioni;
- 4.° Se uomini collegati dovranno essere  
accettati le cause, la natura la gravità  
e le conseguenze dell'infirmità o  
ferite che danno diritto alla pensione  
a termini della presente legge;
- 5.° Se altre disposizioni tutte che dovranno  
servire all'esecuzione della medesima.

Art. 29.

Meriti straordinari e eminente resi  
allo Stato potranno far luogo a ricompense  
nazionali da concedersi per legge.

Art. 30.

Le leggi attualmente vigenti intorno  
alle pensioni di riposo degli impiegati  
civili, ed alle ritenute sopra i loro stipendi  
sono abrogate.

Art. 31.

Le casse attuali di ritenute sono soppresse.  
I fondi che si troveranno in esse depositati  
saranno versati in quella dell'erario al quale  
si intenderanno devolute tutte gli espedimenti  
fatti alle casse medesime, oltre al provento  
delle ritenute.

Art. 32.

Le pensioni attualmente esistenti  
a carico dell'erario e delle casse di  
ritenute continueranno ad essere pagate  
dalle leggi anteriori per tutti i successivi  
loro affetti, e saranno soddisfatte dall'erario  
stesso.

Art. 53.

La pensione spettante all'impiegato che alla promulgazione della presente legge avrà compiuto 50 anni di servizio, o 70. Di età, verrà liquidata colle norme prescritte. Da questa legge stesca, o dalla legislazione anteriori, secondo che il risultato riuscirà a lui più favorevole.

Art. 54.

Sono mantenuti per ora in vigore i provvedimenti speciali che concernono le pensioni di riposo per la Marina, quelle dei professori e maestri delle scuole pubbliche in carico delle Amministrazioni provinciali e comunali, quelle dei portatori di lettere, dei postiglioni e dei garzoni d'ufficio delle Poste, e quelle dei minatori.

Nulla è però innovato per ora in ordine ai capitani, e guardie dell'amministrazione forestale.

Art. 55.

La presente legge avrà effetto a partire

# Gabella

Degli impiegati ai quali s' applicabile il disposto  
dell' art. 11. di questa legge.

---

Ministero degli Esteri

Forieri.

Ministero di Finanze (Gabella)

Commissari di brigata, Brigadieri, sottibrigadieri, Preposti  
delle Dogane.

Impiegati nelle saline in Sardegna.

Ministero dei Lavori pubblici  
(Stadi Bernati)

Macchinisti

Plattatori

Guarda tender.